

CORTE DEI CONTI



0002661-23/04/2015-SC_VEN-T97-P



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di
Santo Stino di Livenza (VE)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
Santo Stino di Livenza (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2012 – Comune di Santo Stino di Livenza.

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 11 febbraio 2015, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, sono emerse criticità in merito agli equilibri di bilancio (incidenza delle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo sulle entrate correnti pari al 7,85%, con particolare riguardo all'entrata di euro 300.000,00, a titolo di "Canone concessorio farmacia comunale"), in merito alla gestione di partecipazioni in organismi in perdita (sono stati rilevati, altresì, degli scostamenti tra crediti/debiti reciproci tra ente e partecipate) all'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (limite del 50%, con incidenza della spesa del 2012 su quella del 2009 pari al 97,93%).



In merito a ciò, con nota istruttoria del 6.11.2014, prot. n. 0007990, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota del 17.11.2014, prot. n. 16874, con riguardo alla prima contestazione, ha precisato che i dati inseriti si riferiscono a tutte le risorse eccezionali correnti, indipendentemente dalla loro destinazione, specificando quest'ultima e sottolineando che tra le entrate a carattere non ripetitivo sono ricomprese le sanzioni per violazione del codice della strada e le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, il cui trend si mantiene pressoché costante nel corso del triennio, con accertamenti riscossi tutti entro il 31.12.2012. Con particolare riferimento al canone concessorio della farmacia comunale, l'ente ha affermato che si tratta dell'importo iniziale del corrispettivo fissato per la gestione della farmacia medesima, utilizzato principalmente per la estinzione dei mutui; con riguardo alla seconda, ha fornito informazioni più dettagliate su ciascuna partecipazione nonché in ordine ai rilevati scostamenti debiti/crediti, che risultano riconciliati; con riguardo alla terza, ha specificato l'oggetto degli incarichi di collaborazione autonoma, precisando che i contratti in essere al 2012, ma stipulati nel 2011, prima della estensione della disposizione contenuta nel comma 28 dell'art. 9 agli EE.LL.

Tali chiarimenti non esimono la Sezione dal:

- considerare un indice di potenziale squilibrio finanziario l'utilizzo, nella percentuale rilevata, delle entrate di carattere non ripetitivo per coprire la spesa corrente (anche tenendo conto che l'importo iniziale del canone è stato impiegato per ridurre l'indebitamento e, dunque, per coprire la spesa di investimento, infatti, resta l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione del codice della strada e di quelli derivanti dal recupero dell'evasione tributaria), raccomandando, in questa situazione, agli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ciascuno per la rispettiva competenza) ed agli organi politici dell'ente di compiere una verifica, puntuale e costante, degli equilibri di bilancio, da effettuare, se necessario, anche con cadenza infrannuale o, comunque, non soltanto in occasione dell'adozione della delibera di cui al comma 2 dell'art. 193 del TUEL ad adottare ogni iniziativa utile a garantire ovvero a rafforzare gli stessi;

- l'evidenziare che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività;



- rilevare che, nella specie, si tratta di rapporti contrattuali instaurati nel 2011, raccomandando comunque all'ente, per il futuro, di rispettare il limite di spesa previsto dalla norma.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Francesca Dèmita

